

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 14 novembre 2003, ha approvato, con modificazioni, il  
seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già  
approvato dalla Camera dei deputati:*

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della  
Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con  
annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

*a)* «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

*b)* «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

*c)* «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

*d)* «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

*e)* «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

*f)* «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesag-

gio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

*g)* «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

*h)* «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera *c)*.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni del-

l'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE